

1. c.c. disp. gen. - 1.Indicazione delle fonti

Codice Civile (Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262) Disposizioni sulla legge in generale Capo I Delle fonti del diritto - Art. 1.Indicazione delle fonti.

Art. 1.Indicazione delle fonti.

Sono fonti del diritto:

- 1) le leggi;
- 2) i regolamenti;
- [3) le norme corporative;] (1)
- 4) gli usi.

(1) Le norme corporative sono state abrogate per effetto del R.D.L. 9 agosto 1943, n. 721.

Documenti collegati:

[10. c.c. disp. gen. - 10 Inizio dell'obbligatorietà delle leggi e dei regolamenti.](#)

Codice Civile (Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262) Disposizioni sulla legge in generale Capo II Dell'applicazione della legge in generale - Art. 10.Inizio dell'obbligatorietà delle leggi e dei regolamenti. Art. 10.Inizio dell'obbligatorietà delle leggi e dei regolamenti. Le leggi e i

[11. c.c. disp. gen. - Efficacia della legge nel tempo.](#)

Codice Civile (Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262) Disposizioni sulla legge in generale Capo II Dell'applicazione della legge in generale - Art. 11.Efficacia della legge nel tempo Art. 11.Efficacia della legge nel tempo.1.La legge non dispone che per l'avvenire: essa non ha effetto retroattivo

fine

Copyright © 2001 Foroeuropeo: Il codice civile - www.foroeuropeo.it
- Reg. n. 98/2014 Tribunale di Roma - Direttore Avv. Domenico Condello